



Torino, lì 13 gennaio 2022

**Circolare n. 4/2022**

*OGGETTO: obbligo dei committenti imprenditori di comunicare l'impiego di lavoratori autonomi occasionali*

La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, **in vigore dal 21 dicembre 2021**. In particolare, è previsto che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, da parte del committente, mediante *sms* o posta elettronica.

Con la nota n. 29/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, **solo in data 11 gennaio 2022**, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo, riservandosi di fornirne di ulteriori in seguito.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di **imprenditori** in relazione ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'articolo 2222, cod. civ. – riferito alla persona che “*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*” – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir (redditi diversi - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Restano, viceversa, esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, incluse quelle etero-organizzate, ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (*voucher*/Libretto famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;



- tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva.

Quanto alle tempistiche, l'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati:

- dal 21 dicembre 2021;
- prima del 21 dicembre 2021, ma ancora in corso all'11 gennaio 2022.

**Per tutti i rapporti di lavoro in essere l'11 gennaio 2022**, nonché per quelli iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.

**Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022** la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

#### **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

L'obbligo di comunicazione da parte del committente, da effettuarsi all'ITL competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante *sms* o posta elettronica.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro aggiornerà/integrerà gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata dal committente attraverso l'invio di un'*e-mail* a uno specifico indirizzo messo a disposizione di ciascun ITL (si allega alla presente elenco indirizzi ITL). Essendo un indirizzo di posta ordinaria, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'*e-mail*, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.



**POGOLOTTI  
MANCARDO**  
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

**Chi avesse già inoltrato comunicazioni in altra forma è opportuno che provveda nuovamente secondo le istruzioni impartite.**

### **SANZIONI**

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno essere, dunque, più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

## casella di posta

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it  
ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it